

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

CRITERI GENERALI E INDICAZIONI OPERATIVE

Premessa

Il Liceo “Virgilio” considera la valutazione degli apprendimenti come il risultato di un processo che pone al centro lo studente in un percorso didattico ed educativo che deve tendere allo sviluppo armonico e completo della sua persona e all'acquisizione delle competenze specifiche del corso di studi intrapreso. Allo studente è richiesta la piena assunzione di consapevolezza degli obiettivi da raggiungere e del lavoro, anche autonomo, che deve svolgere con i docenti in termini di frequenza e partecipazione positiva al dialogo educativo e di apprendimento.

La valutazione, nella sua articolazione, si avvale di tutti quegli elementi utili a delineare l'acquisizione di conoscenze e competenze, comprese quelle derivanti da eventuali attività autonomamente sviluppate dallo studente, dalla partecipazione alle attività extracurricolari, dal comportamento assunto.

Pertanto, visti i D.M. n.42 del 22/05/07, D.M. n.80 del 3/10/07, O.M. n.92 del 5/11/07, L.169 del 30/10/09, il D.P.R. n.122 del 22/6/2009, il Collegio Docenti approva i seguenti criteri e le procedure che ciascun Consiglio di classe dovrà applicare nella valutazione intermedia di fine trimestre e nella valutazione finale:

1. il processo di valutazione intermedia e finale è il risultato di un congruo numero di prove scritte, orali e/o pratiche.

Nella fase di valutazione intermedia, il Consiglio di classe deve determinare con chiarezza e obiettività il grado dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi disciplinari, come definiti nelle Commissioni Didattiche e assunti nella programmazione annuale dei Consigli di classe.

L'esame delle singole situazioni durante il primo periodo del processo di insegnamento apprendimento deve essere finalizzato a valutazioni che consentano l'individuazione di eventuali decisioni più opportune, nell'interesse dei singoli studenti e delle loro effettive possibilità di evoluzione nell'ambito del processo di formazione che si svilupperà negli anni successivi.

Le valutazioni intermedie potrebbero evidenziare, in particolare nel corso del primo biennio, difficoltà di apprendimento riconducibili, a difficoltà di tipo cognitivo, a scarsa motivazione interpretata come a una scelta sbagliata dell'indirizzo di studi e viceversa o ancora a disturbi specifici di apprendimento e a problemi di natura psicologica.

Per questo motivo, vanno definite adeguate strategie di potenziamento metodologico-didattico, recupero disciplinare o motivazionale, consolidamento di competenze o un piano didattico personalizzato, al fine di favorire lo sviluppo delle competenze richieste e con esse un efficace proseguimento del percorso di studi.

In questa fase intermedia, la collaborazione tra scuola famiglia ed eventuali esperti esterni che entrano in gioco è di capitale importanza.

Nella fase di valutazione finale il Consiglio di classe tiene conto:

- del percorso compiuto da ogni singolo studente, delle competenze e conoscenze acquisite, dell'evoluzione tra il livello individuale di partenza e quello finale, anche in considerazione di eventuali interventi di recupero e di sostegno;
- della tipologia e consistenza delle eventuali lacune registrate a fine anno scolastico, relative agli obiettivi dell'anno in corso, della reale possibilità da parte dello studente di colmare tali lacune nei corsi di recupero estivi (cfr. O.M. n. 92 del 5/11/2007);

- della possibilità effettiva di seguire anche autonomamente lo svolgimento dei programmi dell'anno successivo - in particolare nelle discipline di indirizzo - intesa come autonomia di metodo di studio e rielaborazione delle conoscenze acquisite;
- del piano educativo individualizzato di ciascun alunno/a diversamente abile (DA);
- del piano didattico personalizzato di ciascun alunno/a con bisogni educativi specifici (BES);
- dell'impegno e della partecipazione regolare all'attività scolastica e di comportamenti che evidenzino, nello studio, la determinazione a raggiungere gli obiettivi specifici di apprendimento;
- della disponibilità alla collaborazione e al dialogo educativo e formativo con apporti costruttivi;
- della frequenza, per almeno tre quarti "dell'orario annuale personalizzato", salvo eventuali, motivate deroghe concesse per assenze continuative e documentate che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la valutazione delle competenze acquisite (cfr. il DPR N. 122 del 22 giugno 2009, art. 14 c. 7);
- di ogni altro elemento di valutazione eventualmente evidenziato dai docenti del Consiglio di Classe, che si reputi importante.

Secondo la normativa vigente, in sede di valutazione intermedia e finale la votazione in ciascuna disciplina è attribuita dal Consiglio di classe su proposta dell'insegnante della disciplina stessa.

2. Ai fini dell'ammissione agli Esami di Stato, in base al DPR n. 62/2017, art. 13, c. 2-D sono ammessi gli alunni che nello scrutinio finale conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, ed un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Ogni docente propone un voto finale unico sui risultati dell'apprendimento dei singoli alunni. I voti espressi devono essere adeguatamente motivati, in particolare se non sufficienti.

Il Consiglio di classe, valutate le proposte di voto e tutti gli elementi utili emersi durante la discussione, delibera sulla base dei criteri sopra citati.

A) Promozione alla classe successiva

Nei confronti di studenti che riportino una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, si esprime un immediato giudizio di promozione.

Agli studenti di III e IV si attribuisce il credito scolastico come da tabella allegata, fatte salve di diverse indicazioni e disposizioni del MIUR.

B) Sospensione del giudizio

Nei confronti di studenti che presentino massimo 3 insufficienze di cui massimo due gravi (votazione da 4 o meno), di norma il Consiglio di classe delibera di consentire di "raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero". Eccezionalmente e limitatamente all'a.s. 2020/21, in considerazione della situazione emergenziale e dell'attivazione della DDI per lunghi periodi dell'anno e tenendo conto della Nota MI del 6/05/2021, in una ulteriore materia che presenta delle carenze non gravi, il Consiglio può non assegnare la sospensione del giudizio e

segnalare a verbale la carenza che dovrà essere compensata nell'a.s. successivo con modalità stabilite dal Consiglio di classe.

Pertanto, il C.d.C. delibera di rinviare la formulazione del giudizio finale allo scrutinio sui risultati delle prove di recupero che devono essere effettuate prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

L'esito di tali prove sarà esaminato dal Consiglio di classe nell'ambito di una valutazione complessiva dello studente che, se positiva, comporterà la promozione. Agli studenti di III e IV promossi a settembre sarà attribuito il credito scolastico come da normativa vigente, fatte salve di diverse indicazioni e disposizioni del MIUR.

La decisione sulla sospensione del giudizio da parte del Consiglio di classe terrà conto dei seguenti elementi:

- progressione positiva da parte dello studente dai livelli iniziali a quelli conclusivi;
- partecipazione alle attività di recupero realizzate dalla scuola o studio individuale supportato dalla famiglia durante l'anno con significativo miglioramento negli esiti;
- interesse e motivazione a proseguire l'indirizzo di studi scelto, manifestati durante l'anno, che assicurino la disponibilità a un lavoro autonomo estivo per il recupero delle insufficienze e, successivamente, a un impegno nello studio più costante e consapevole;

Procedura in caso di sospensione del giudizio:

- comunicazione del risultato con la frase "sospensione del giudizio";
- comunicazione scritta alle famiglie relativamente alla valutazione in tutte le discipline, espressa in sede di scrutinio (art.4 c.6 del "Regolamento sulla valutazione");
- organizzazione di moduli di recupero, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, nel periodo tra fine giugno e 15 luglio (con possibilità da parte dello studente di non avvalersene in seguito a rinuncia scritta dei genitori);
- consegna a ogni studente e famiglia del programma di recupero, comprensivo della indicazione della tipologia di verifica prevista per gli esami di settembre.

Alla fine dello scrutinio, I docenti delle materie oggetto di un giudizio sospeso consegneranno al coordinatore di classe un giudizio sintetico sulle insufficienze attribuite per le quali si prevede la possibilità di recupero.

I giudizi nelle materie sufficienti devono essere inseriti nel verbale dello scrutinio di settembre in caso di non ammissione alla classe successiva.

NON PROMOZIONE

Nei confronti di studenti con gravi insufficienze o con insufficienze numerose, tali da compromettere la preparazione complessiva e rendere difficile un recupero nei mesi estivi delle competenze minime, indispensabili per frequentare proficuamente la classe successiva, o con un voto di comportamento inferiore ai sei decimi, il Consiglio di classe delibera la non promozione.

Inoltre non sono ammessi alla classe successiva gli alunni che abbiano superato il limite del 25% di assenze e per i quali il C.d.C. non abbia individuato elementi che giustifichino eventuali deroghe.

Alla fine dello scrutinio, per questi studenti tutti i docenti consegneranno al coordinatore di classe un giudizio sintetico relativo alla loro materia chiaro e ineccepibile (sia che la valutazione risulti sufficiente, sia che risulti insufficiente). Il coordinatore li trascriverà nel verbale e elaborerà anche un giudizio globale di non ammissione adeguatamente motivato.

Si prevedono inoltre quali forme di comunicazione/supporto:

- informazione scritta alle famiglie dell'esito negativo con le relative motivazioni;
- eventuali incontri personalizzati rivolti a genitori e studenti per consulenza sul proseguimento degli studi o l'eventuale riorientamento;

in tal caso il consiglio di classe valuta opportune forme di orientamento e di accompagnamento verso un indirizzo di studi più congeniale e per il tramite del docente coordinatore della classe, informa i genitori e l'alunno/a sulla situazione scolastica e sulle possibili alternative.

ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA (ART.7 DPR N.122 DEL 22 GIUGNO 2009) E DEL CREDITO SCOLASTICO FORMATIVO

Il Decreto Legge n. 137/2008, convertito nella Legge n. 169/2008, all'art. 2 introduce la votazione sul comportamento degli studenti, espressa in decimi e attribuita dal Consiglio di Classe, come elemento che concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

La valutazione del comportamento deve tener conto, in generale, dell'insieme dei comportamenti degli studenti, scaturire da un giudizio complessivo sulla loro maturazione e crescita civile e culturale nel corso dell'intero anno scolastico, evidenziare e considerare i progressi e i miglioramenti realizzati. In particolare:

- dei livelli di consapevolezza raggiunti in riferimento agli obiettivi educativi e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- della capacità di rispettare le norme che disciplinano la vita dell'istituzione scolastica;
- della consapevolezza dei propri doveri;
- della capacità di esercitare in maniera corretta i propri diritti all'interno della comunità scolastica, nel riconoscimento e nel rispetto di tutti gli altri.

Il voto di condotta è attribuito dall'intero Consiglio di Classe in base ai criteri sopraindicati e attraverso l'utilizzo dell'allegata scheda di valutazione. In caso di proposta di voto di condotta inferiore a sei decimi, il Consiglio di classe, ai sensi della normativa vigente, esaminerà attentamente tutti gli elementi a disposizione prima di procedere a una delibera definitiva, soprattutto se i risultati finali nelle discipline di studio non sono tali da compromettere la preparazione complessiva dell'alunno.

SCHEDA PER L'ATTRIBUZIONE DEL "VOTO DI CONDOTTA"

Tabella di valutazione del comportamento

(Legenda: il primo indicatore di ogni fascia di voto caratterizza sinteticamente il comportamento dello studente; possono ricorrere uno o più indicatori successivi della fascia di voto)

Voto 10/10

Comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme.
Relazione costruttiva e collaborativa con tutte le componenti della scuola.
Frequenza assidua; rispetto della puntualità e delle consegne.
Partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo e all'attività didattica.

Voto 9/10

Comportamento corretto responsabile e rispettoso delle norme.
Interesse attenzione e partecipazione buone.
Frequenza costante, buona puntualità, rispetto delle consegne.
Partecipazione attenta e sostanzialmente collaborativa.

Voto 8/10

Comportamento complessivamente corretto e rispettoso delle norme.
Interesse, attenzione e puntualità discreti; rispetto delle consegne; frequenza regolare.
Partecipazione nel complesso costante anche se non sempre attiva.

Voto 7/10

Comportamento complessivamente non corretto e poco rispettoso delle norme (presenza di note o evidenze significative e/o sanzioni disciplinari).
Interesse e attenzione con elementi di discontinuità.
Atteggiamento non del tutto collaborativo con le diverse componenti della scuola.
Rispetto degli impegni e della puntualità (assenze, ritardi ecc.) non del tutto adeguati.

Voto 6/10

Comportamenti non corretti e non rispettosi delle norme che regolano la vita dell'istituto gravi e reiterati (presenza di più sanzioni disciplinari).
Interesse e attenzione scarsi e discontinui, partecipazione passiva, scarso rispetto della puntualità e della frequenza.
Superficiale consapevolezza del proprio dovere e dei propri impegni.

Voto 5/10

Presenza di comportamenti di particolare gravità, sanzionati in base al regolamento di disciplina in vigore nell'istituto per i casi di gravi infrazioni, con la permanenza di una condotta che non garantisca un concreto mutamento del rapporto dello studente con la comunità scolastica.
L'attribuzione del 5 in comportamento comporta la non ammissione alla classe successiva.

CREDITO SCOLASTICO

Il Consiglio di Classe assegna il credito scolastico attenendosi alla relativa delibera assunta dal Collegio dei docenti, nella quale si è stabilito che, all'interno della banda di oscillazione prevista dalla media dei voti, il punteggio è assegnato secondo i seguenti criteri:

per gli studenti ammessi a giugno alla classe successiva

a) in presenza di una media dei voti pari o superiore a 0,5, viene assegnato il massimo punteggio della fascia in presenza di almeno due indicatori su quattro:

a.1. impegno nello studio

a.2. frequenza regolare

a.3. partecipazione ad attività extracurricolari interne certificate dalla scuola, ovvero attività individuali extracurricolari esterne, purché continuative, certificate da enti e considerate valide dal C.d.C. (credito formativo), ovvero comportamento corretto e responsabile in Dad

a.4. esito positivo delle attività di Pcto

b) in presenza di una media dei voti inferiore a 0,5, viene assegnato il massimo punteggio della fascia in presenza di tre indicatori su quattro:

b.1. impegno nello studio

b.2. frequenza regolare

b.3. partecipazione ad attività extracurricolari interne certificate dalla scuola ovvero attività individuali extracurricolari esterne, purché continuative, certificate da enti e considerate valide dal C.d.C. (credito formativo), ovvero comportamento corretto e responsabile in Dad

b.4. esito positivo delle attività di Pcto

per gli studenti con debito formativo, in caso di ammissione alla classe successiva

1. in caso di due o più debiti, viene assegnato sempre il minimo della fascia;

2. in caso di un solo debito, l'assegnazione del credito avviene equiparando la situazione ai promossi a giugno solo se il superamento del debito viene deliberato all'unanimità.